

(6-00112) n. 4 (testo 2) (21 maggio 2015)

FUCKSIA, MARTON, CRIMI, MONTEVECCHI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, CATALFO, MARTELLI

Approvata

Il Senato della Repubblica,

in sede di discussione della Relazione intermedia della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (*Doc. XXII-bis*, n. 2);

premesso che:

secondo quanto disposto dall'articolo 3, della deliberazione istitutiva del 4 dicembre 2013, la Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle morti, alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno in ragione del genere delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

c) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

d) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

e) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del lavoro flessibile, o precario;

f) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle norme antinfortunistiche;

g) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;

h) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

i) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;

l) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

considerato che:

pur nella consapevolezza del carattere intermedio, e dunque non definitivo, della Relazione in oggetto, è senza dubbio possibile dare un giudizio complessivamente positivo del lavoro finora svolto dalla Com-

missione, i cui lavori, a dispetto forse di qualche incongruenza nella programmazione, si sono svolti finora in un clima collaborativo toccando anche punti di grande interesse, come nel caso della visita ispettiva all'Expo di Milano;

forse sarebbe stato preferibile che il lavoro della Commissione fosse iniziato con una apposita seduta di relazione e sintesi di quanto già prodotto nel corso dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», istituita nel corso della XVI legislatura al fine di evitare la ripetizione o il mancato completamento di percorsi di lavoro già sviluppati e al fine di non invalidare il lavoro svolto;

in linea con quanto stabilito dalle disposizioni istitutive di cui in premessa, appare necessario proseguire nell'attività d'inchiesta sul tema degli infortuni e delle malattie professionali, approfondendo le dinamiche e le cause del fenomeno svolgendo ulteriori analisi su specifiche problematiche lavorative nelle diverse Regioni del Paese;

in particolare, per quanto riguarda i lavori della Commissione, appare auspicabile che essi si concentrino sull'approfondimento delle seguenti tematiche:

a) le cosiddette «invalidità difficili», in particolare la riabilitazione e il reinserimento dei lavoratori *post* infortunio, come pure quelle legate ai soggetti fragili con disabilità, e quelle legate all'invecchiamento della popolazione e quindi la necessità di riorganizzare il lavoro anche dal punto di vista ergonomico;

b) valutazione degli infortuni, in particolare nei settori agricoltura, edilizia, ambiente ospedaliero nonché dei cosiddetti infortuni *in itinere* i quali meritano una apposita valutazione essendo di fatto un fenomeno emergente;

c) per la valutazione delle varie tecnopatie, un particolare approfondimento circa la gestione delle misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e controllo dei lavoratori esposti o ex esposti a cancerogeni e mutageni, ivi compresi amianto e nuovi materiali;

d) valutazione integrata delle problematiche e dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e negli ambienti di vita in modo da avere per obiettivo una visione complessiva dei determinanti che incidono sui profili epidemiologici di salute della popolazione;

e) valutazione dell'efficacia dell'applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza aziendali sia sull'organizzazione sia sull'indice infortunistico sia sulla percezione del benessere lavorativo;

f) modalità di gestione della sicurezza negli appalti e nei subappalti, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico, dove i crescenti fenomeni di parcellizzazione dei processi produttivi determinano un ricorso sempre più ampio ad imprese esterne, con sempre più ridotte garanzie circa il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

g) valutazione dell'adeguatezza dell'organico e delle relative competenze degli addetti negli organi di vigilanza nonché delle attrezza-

ture a loro disposizione affinché i controlli entrino effettivamente nel merito e non rimangano meri adempimenti burocratico-formali;

h) monitoraggio dell'organizzazione delle attività di vigilanza con particolare riguardo ai risultati effettivamente conseguiti, e quindi alla qualità della vigilanza stessa al di là del mero dato numerico delle ispezioni effettuate, e con riferimento alla complessità e difficoltà degli elementi oggetto di valutazione ed alla tipologia di azienda oggetto di ispezione;

i) valutazione della struttura, dell'attività e delle funzioni sia della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia della Commissione per gli interpelli istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo ed eventuale elaborazione di proposte di modifica volte all'unificazione delle due Commissioni;

j) analisi delle problematiche salute-sicurezza correlate nel settore militare, sia per quanto riguarda l'incidenza degli infortuni e delle malattie professionali sia come appropriatezza ed adeguatezza della sorveglianza sanitaria e delle misure di prevenzione anche in continuità con il lavoro già svolto dalla cosiddetta "Commissione uranio impoverito" istituita nella XVI legislatura;

in considerazione dell'importanza e della trasversalità delle tematiche, appare auspicabile che la Commissione apra e sviluppi un continuo confronto con le Commissioni 8^a, 10^a, 11^a, 12^a e 13^a del Senato e con i corrispondenti Ministeri;

andrebbe valutata la possibilità di porre in essere con cadenza periodica specifiche iniziative pubbliche di carattere divulgativo, formativo, di approfondimento e confronto sulle tematiche oggetto dell'attività della Commissione;

sulla base delle risultanze dei propri lavori la Commissione si faccia promotrice di proposte di modifica di carattere legislativo e amministrativo, in particolare per quanto concerne le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, finalizzate a coniugare un effettivo miglioramento in tema di prevenzione e di livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici con una necessaria opera di semplificazione burocratico-amministrativa,

impegna il Governo:

a tenere conto dei risultati e delle priorità emergenti dai lavori della Commissione al fine di elaborare specifiche e mirate proposte di modifica della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro che tenga conto sia di tutti i suggerimenti pervenuti alla Commissione sia di una comparazione tra le normative degli altri Paesi europei e la normativa nazionale al fine di evitare una competitività sbilanciata in una prospettiva di semplificazione e razionalizzazione coniugata ad alti *standard* di sicurezza e tutela. A tal fine affidare alla normativa di primo livello funzioni di in-

dirizzo e obiettivi generali e l'utilizzo di linee guida basate sull'evidenza correlate alle buone prassi;

a dare piena e completa attuazione alle norme del decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 27 del medesimo decreto concernente la qualificazione delle imprese e l'attuazione del SINP (articolo 8);

a promuovere la cultura della salute e della sicurezza del lavoro anche nell'ambito dei percorsi di formazione ed istruzione;

in materia di formazione in azienda, a valutare l'opportunità di intervenire con appositi provvedimenti al fine di rivedere il numero delle ore di formazione, giudicato eccessivamente gravoso in alcune realtà, privilegiando la qualità della formazione stessa e specificando meglio i profili curriculari dei formatori;

a prevedere nell'ambito della attuazione del libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 276 del 2003 il riconoscimento e la esportabilità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro già espletata, in modo che tale formazione sia sempre più legata al cittadino lavoratore lasciando all'azienda l'obbligo formativo per il tutoraggio e la formazione dei rischi specifici aziendali;

a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni provvedimenti volti a prevedere la predisposizione all'interno del futuro fascicolo sanitario elettronico di una sezione utilizzabile quale «cartella sanitaria e di rischio». Ciò permetterebbe di realizzare la presa in carico del cittadino lavoratore, di evitare duplicazioni diagnostiche e connessi inutili costi e di superare l'attuale incomprensibile disposizione che prevede la conservazione di un documento sanitario personale del lavoratore presso ciascuna azienda ove lo stesso ha prestato la sua attività lavorativa;

in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera *l*), della legge n. 183 del 2014, ad operare affinché il coordinamento delle ispezioni del lavoro determini una maggiore qualità dei controlli e non un livellamento al ribasso della stessa.
